

REGOLAMENTO (CEE) N. 3678/91 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 1765/91 che fissa, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il livello degli importi compensativi adesione negli scambi tra la Comunità dei Dieci e la Spagna e tra la Spagna e i paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 466/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi adesione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a seguito dell'adesione della Spagna (1), in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1765/91 della Commissione (2) ha fissato il livello degli importi compensativi adesione negli scambi con la Spagna per il latte e i prodotti lattiero-caseari, applicabile nella campagna lattiera 1991/1992;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3537/91 della Commissione (4) raggruppa tutti i formaggi freschi al codice NC 0406 10 a decorrere dal 1° gennaio 1992 e che è pertanto opportuno adattare, a decorrere dalla medesima data, il testo del regolamento (CEE) n. 1765/91;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I codici NC 0404 10, ex 0406 10, ex 0406 90 91, ex 0406 90 93, ex 0406 90 97 e ex 0406 90 99 e le note in calce n. 2 e 10 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1765/91 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 23.

(2) GU n. L 158 del 22. 6. 1991, pag. 28.

(3) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(4) GU n. L 335 del 6. 12. 1991, pag. 9.